



COMUNE DI NOVAFELTRIA

PROVINCIA DI RIMINI

Codici Istat	NOVAFELTRIA 023	RN 099
--------------	-----------------	--------

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE MODIFICHE.

Nr. Progr. **4**

Data **05/03/2018**

Seduta NR. **1**

Il giorno 05/03/2018, alle ore 21:07, nella Sala del RIDOTTO c/o Teatro Sociale, via Mazzini n. 69, Novafeltria.

Alla PRIMA Convocazione in sessione STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<i>Consiglieri</i>	<i>Pre.</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Pre.</i>
ZANCHINI STEFANO	S	TONI MORENA	S
VANNONI ELENA in DELL'ANNA	S	ANGELINI ELISA IN GABRIELLI	S
PANDOLFI FABIO	S	BERARDI GABRIELE	S
RINALDI LUCA	S	SEBASTIANI MIRKO	S
CANTORI LORENZO	S	BALDININI IVANA	S
ALESSI ANGELICA	S	BARBIERI BIANCA	S
GUIDI FEDERICA	S		

Presenti: 13

Assenti: 0

Assegnati: 13

In Carica: 13

Assenti i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.

Presiede il sig CANTORI LORENZO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione (art. 97 del T.U. 18.08.2000 n. 267) il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ROSA LAURA CALIGNANO.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i signori: ANGELINI ELISA IN GABRIELLI, ALESSI ANGELICA, SEBASTIANI MIRKO.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) –
APPROVAZIONE MODIFICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 comma 639 e segg., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO che il comma 703 dell'art. 1 della L. 147 del 27.12.2013 stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

ATTESO che l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta, risulta applicabile anche all'Imposta Municipale propria (IMU);

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO, altresì, l'art. 13, c. 15, della Legge n. 201/2011, secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, ovvero entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2010, originariamente posticipato al 28/02/2018, con decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15/02/2018, è stato ulteriormente differito al 31/03/2018;

ATTESO che con propria deliberazione n. 3, assunta in data odierna, si è approvata la modifica del Regolamento Generale delle Entrate e che risulta quindi necessario adeguare il vigente Regolamento disciplinante l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 06/08/2014;

PRECISATO che il necessario adeguamento si sostanzia nel richiamo, all'interno dell'art. 10, comma 5 del Regolamento IMU, dell'art. 22 bis (Ravvedimento operoso del contribuente) introdotto nel Regolamento Generale delle Entrate approvato in data odierna;

ESAMINATO l'allegato schema di Regolamento dell'Imposta Municipale Propria, adeguato nei termini sopra indicati, predisposto dal Responsabile del Settore Finanziario e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti reso, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, in data 03/03/2018 acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 2259 del 03/03/2018;

ACQUISITI, inoltre, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, dal Responsabile del 2° Settore, Dott.ssa Masi Patrizia;

UDITI gli interventi riportati nell'allegato, come da registrazione;

RICHIAMATI:

- il vigente Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la normativa vigente in materia;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. DI APPROVARE il "Regolamento dell'Imposta Municipale Propria" nel testo di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente deliberato, modificato nei termini descritti in premessa;
2. DI STABILIRE che le disposizioni contenute nel predetto Regolamento avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2018;
3. DI DARE ATTO che deve intendersi abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quanto stabilito dal presente provvedimento;
4. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
5. DI PUBBLICARE il Regolamento come approvato:
 - all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi.
 - in via permanente sul sito internet del Comune e nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

=====

DISCUSSIONE RELATIVA AL PUNTO ALL'ODG N. 3: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE MODIFICHE".

PRESIDENTE (Cantori Lorenzo)

Nuovamente la parola a l'assessore al bilancio Rinaldi.

RINALDI

Naturalmente si rende necessaria una modifica anche del regolamento IMU, proprio per recepire la modifica, o per lo meno la introduzione che abbiamo fatto nel regolamento generale delle entrate, riguardante il ravvedimento operoso del contribuente, quindi abbiamo all'articolo 10, comma 5, del regolamento IMU, abbiamo inserito la possibilità di avvalersi di quanto previsto da art. 22bis, introdotto dal regolamento generale delle entrate.

Anche su questa variazione, quindi sul regolamento IMU abbiamo il parere favorevole del revisore, naturalmente rimane fermo tutto il resto.

CANTORI

Interventi? Parola al capogruppo Berardi.

BERARDI

Solo una dichiarazione di voto, per lo stesso motivo indicato al punto n. 2, anche al punto n.3, visto che recepisce quell'articolo del regolamento, esprimiamo parere favorevole.

CANTORI

Procediamo alla votazione:

Chi è favorevole? Unanimità

Contrari ? Nessuno

Astenuti ? Nessuno

Immediata eseguibilità:

Chi è favorevole? Unanimità

Contrari ? Nessuno

Astenuti ? Nessuno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 05/03/2018

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione della prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Lorenzo Cantori

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rosa Laura Calignano

IL CONSIGLIERE

F.to Vannoni In Dell'Anna Elena

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e all'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal 20/03/2018 al 04/04/2018

Novafeltria, li 20/03/2018

L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Luca Roberti

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/03/2018

perchè resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)

decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Novafeltria, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rosa Laura Calignano

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, li _____

COMUNE DI NOVAFELTRIA
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta nr. 3 del 21/02/2018

Delibera nr. 4 del 05/03/2018

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE MODIFICHE.

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore " Ragioneria, Contabilità e Finanza, Servizi Demografici, Affari Legali", ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 24/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Patrizia Masi

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Ragioneria, contabilità, finanza-Servizi demografici-Affari legali, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 24/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA,
CONTABILITÀ, FINANZA-SERVIZI
DEMOGRAFICI-AFFARI LEGALI
F.to Dott.ssa Patrizia Masi

**OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE
MODIFICHE.**



COMUNE DI NOVAFELTRIA
Provincia di Rimini

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

(IMU)

Approvato con deliberazione di C.C. n. _____ del _____

INDICE

- Art. 1: Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
- Art. 2: Abitazione principale e relative pertinenze
- Art. 3: Definizione di area fabbricabile
- Art. 4: Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- Art. 5: Fabbricati oggetto di interventi edilizi
- Art. 6: Area fabbricabile pertinenza di fabbricato esistente
- Art. 7: Immobili posseduti da Enti non commerciali
- Art. 8: Fabbricati inagibili
- Art. 9: Dichiarazioni e denunce
- Art. 10: Versamenti e riscossioni
- Art. 11: Rimborsi
- Art. 12: Attività di controllo
- Art. 13: Disposizioni finali
- Art. 14: Entrata in vigore

Art. 1

Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alla componente relativa all'Imposta Municipale Propria (IMU) prevista dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 2

Abitazione principale e relative pertinenze

1. Per espressa disposizione normativa:
 - per **abitazione principale** si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
 - per **pertinenza dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. Sono assimilate per Legge all'abitazione principale:
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
3. E' altresì assimilata all'abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
4. L'assimilazione di cui ai commi 2 e 3 opera anche per le pertinenze dell'immobile, individuate con gli stessi criteri previsti per quelle dell'abitazione principale.
5. Non possono essere considerate assimilabili all'abitazione principale altre categorie di

immobili, non espressamente indicate dalla Legge o dal presente Regolamento.

Art. 3

Definizione di area fabbricabile

1. Per la sussistenza della edificabilità dell'area è sufficiente la previsione di tale caratteristica nello strumento urbanistico generale adottato, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Art. 4

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta comunale, con specifico provvedimento, determina periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una commissione, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico ed eventuali competenti esterni; se costituita, la Giunta ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del Decreto legislativo n. 504/1992, non si dà luogo ad accertamento del maggior valore dell'area fabbricabile qualora il contribuente abbia tempestivamente versato l'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello determinato ai sensi del comma 1;
3. In deroga a quanto stabilito nel precedente comma 2, si fa luogo ad accertamento del maggior valore soltanto nel caso in cui il soggetto passivo abbia già dichiarato o definito ai fini fiscali per il medesimo anno di imposta e/o per quelli precedenti, il valore dell'area in misura superiore almeno del 20% rispetto a quello determinato dalla Giunta Comunale.
4. Non si dà altresì luogo ad alcun rimborso nel caso in cui il contribuente abbia versato l'imposta sulla base di un valore superiore a quello stabilito ai sensi del comma 1.

Art. 5

Fabbricati oggetto di interventi edilizi

1. Le disposizioni di cui all'art. 4 si applicano anche per i casi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d), e) ed f) del D.P.R. 06/06/2001, n. 380;
2. Sono esclusi dalle presenti disposizioni gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ovvero gli interventi sottoposti ad attività edilizia libera o Comunicazione Inizio Attività (C.I.A.);
3. Nei casi di cui al comma 1, il calcolo come "area fabbricabile" decorre:
 - Interventi soggetti a S.C.I.A.: dalla data di presentazione, ovvero dalla data del rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di altri Enti, se necessarie;
 - Interventi soggetti a D.I.A.: decorsi 30 giorni dalla data di presentazione, ovvero dalla data del rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di altri Enti, se necessarie;
 - Interventi soggetti a Permesso di Costruire: dalla data di comunicazione di inizio lavori.

4. Le unità immobiliari ultimate sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori (anche se parziale) ovvero, se antecedente, dalla data in cui la parte ultimata è comunque utilizzata.
5. Nel periodo di esecuzione degli interventi edilizi il contribuente non potrà in alcun caso beneficiare delle agevolazioni previste per l'abitazione principale.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fabbricati non ultimati, lasciati grezzi e censiti nelle categorie catastali provvisorie F/3 ("Unità in corso di costruzione") od F/4 ("Unità in corso di definizione"), nonché per i fabbricati collabenti (categoria F/2).

Art. 6

Area fabbricabile pertinenza di fabbricato esistente

1. Non è autonomamente assoggettata ad imposta l'area che è destinata in modo durevole a pertinenza di un fabbricato esistente, ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile;
2. L'area pertinenziale costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria; in questo caso si applicano le disposizioni previste dai precedenti articoli.

Art. 7

Immobili posseduti da Enti non commerciali

1. L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, si applica soltanto a condizione che gli immobili, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, così come chiarito dalla Corte Costituzionale nelle ordinanze n. 429 del 19/12/2006 e n. 19 del 26/01/2007.

Art. 8

Fabbricati inagibili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380) ed ai sensi del vigente Regolamento Edilizio. L'immobile, in ogni caso non deve essere utilizzato, neppure per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:
 - a) mediante perizia da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore dell'immobile;

- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tale dichiarazione, anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio.
5. In ogni caso, la riduzione ha decorrenza dalla data nella quale è stata emessa la perizia prevista al punto a) del precedente comma, o è stata presentata al Protocollo generale del Comune la dichiarazione sostitutiva prevista al punto b). Per il solo anno d'imposta 2012 le dichiarazioni di cui al comma precedente presentate all'Ufficio entro la data di scadenza prevista per il versamento della rata del saldo possono esplicitare efficacia retroattiva sin dal 1° gennaio 2012, qualora il contribuente dimostri la sussistenza dei requisiti già da tale data.

Art. 9 Dichiarazioni e denunce

1. Ai fini dell'applicazione di particolari agevolazioni non espressamente previste dalla Legge, al soggetto interessato può essere richiesto di attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva, a pena di decadenza del beneficio agevolativo.

Art. 10 Versamenti e riscossioni

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta nei termini e con le modalità previste dalla Legge.
2. L'imposta è dovuta dal soggetto passivo per anni solari, proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione. A tal fine:
- il mese di 31 giorni si computa per intero quando il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 16 giorni;
 - il mese di 30 giorni si computa per intero quando il possesso o la detenzione si sono protratti per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16;
 - il mese di febbraio si computa per intero quando il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni;
 - il giorno dell'atto pubblico di trasferimento di diritti reali di godimento sul bene immobile è conteggiato in capo al soggetto acquirente, salvo patto contrario fra le parti.
3. L'imposta, è di norma versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Non saranno tuttavia sanzionati:
- i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso;
 - i versamenti erroneamente accreditati a favore di altro Comune, purché ne venga richiesto allo stesso il rimborso ed il contestuale riversamento della somma nelle casse del Comune di Novafeltria.
4. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.
5. In caso di omesso, parziale, tardivo versamento l'imposta può essere versata con applicazione

delle sanzioni ridotte previste dall'art. 22 bis del Regolamento generale delle Entrate (Ravvedimento Operoso del contribuente).

Art. 11 **Rimborsi**

1. Nel caso in cui l'imposta sia stata versata erroneamente a questo Comune per immobili ubicati in altro Comune, ove il contribuente ed il Comune soggetto attivo siano consenzienti, la somma dovuta a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati può essere versata direttamente al Comune stesso.
2. Nel caso in cui il mancato accredito dell'imposta al Comune competente derivi da un errore di rendicontazione della delega F24 da parte dell'intermediario (istituto bancario od ufficio postale), il rimborso non potrà essere richiesto direttamente al Comune. Il contribuente dovrà richiedere all'intermediario stesso di attivare la apposita procedura di correzione della delega F24 prevista dalla convenzione siglata tra Agenzia delle Entrate ed Associazione Bancaria Italiana.
3. Non possono essere compensati importi a debito con presunti crediti di Imposta Municipale Propria, fino al momento dell'accertamento del rimborso spettante da parte dell'ufficio tributi comunale, tramite notifica di apposito provvedimento.

Art. 12 **Attività di controllo**

1. Per l'attività di controllo di cui all'articolo 10 del Regolamento generale delle entrate tributarie, la Giunta comunale, con l'ausilio del funzionario responsabile del tributo, cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. Nel determinare il programma selettivo dell'attività di controllo di cui ai commi 2 e 3 del precitato articolo 10 del Regolamento generale, la Giunta comunale tiene conto anche di eventuali indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili.
3. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata, se previsto dalla Legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale dell'Ufficio Tributi che ha partecipato a tale attività.

Art. 13 **Disposizioni finali**

1. Laddove il presente regolamento prevede il coinvolgimento di vari interessi pubblici o l'acquisizione di pareri o assensi, comunque denominati, di altre Amministrazioni pubbliche, nonché la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono l'azione integrata di più Enti, il Comune, di regola, procede con conferenze di servizi e/o accordi di programma.
2. Il responsabile del procedimento, laddove il presente regolamento preveda che i soggetti interessati debbano presentare istanza per l'adozione di provvedimenti amministrativi o per ottenere utilità o servizi da parte del Comune, si fa carico di richiedere direttamente agli altri

uffici dell'Ente, competenti per materia, l'eventuale rilascio di certificazioni o l'espletamento di formalità previste per il completamento dell'iter procedurale, senza per ciò richiedere agli interessati ulteriori adempimenti.

Art. 14
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.